



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2013

Disposizioni concernenti le indagini giudiziarie sui reati di corruzione, concussione, ricettazione e riciclaggio dei proventi di attività illecite

ONOREVOLI SENATORI. – Un sistema democratico si regge sul consenso di una maggioranza intorno a valori riconosciuti comuni che trovano espressione nella generalizzata osservanza delle regole poste dall'ordinamento giuridico. Nel momento in cui si verifica che tale osservanza è violata o pregiudicata da pratiche e da comportamenti che coinvolgono coloro che sono preposti alla guida delle istituzioni e della pubblica amministrazione, nonché numerosi e potenti gruppi economici, è evidente che si creano le condizioni per minare la tenuta del sistema democratico. I danni prodotti dalla corruzione sono difficilmente quantificabili e la relazione della Corte dei conti ne ha valutato l'incidenza sul bilancio dello Stato nell'abnorme cifra di 60 miliardi di euro l'anno. La corruzione gonfia la spesa pubblica, alimenta le inefficienze a detrimento del servizio erogato, lede il buon funzionamento del mercato e ostacola la selezione dei fornitori e dei prodotti migliori e l'entità di questa tassazione impropria. Pertanto, nella lotta ai fenomeni di corruzione occorre, per quanto sia possibile, perseguire la massima unità tra le forze politiche e sociali. Allo scopo, serve un complesso normativo in grado di fornire i migliori strumenti possibili per combattere i fenomeni di corruzione. In questa direzione, negli ultimi anni sono stati fatti significativi passi in avanti, come è avvenuto con la legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha ratificato la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, imponendo al nostro Paese di adottare misure volte a prevenire e a criminalizzare tale fenomeno creando le basi per una cooperazione internazionale con gli altri Stati aderenti e per

il recupero dei beni di provenienza illecita. Allo scopo di contrastare con efficacia i fenomeni corruttivi, il presente disegno di legge disciplina l'attività della polizia giudiziaria nelle operazioni di infiltrazione per indagare e per acquisire prove, utilizzabili in giudizio, per delitti di corruzione, concussione, ricettazione, riciclaggio e reimpiego del prezzo o del profitto di questi reati.

La legislazione vigente prevede lo svolgimento di attività e di operazioni di infiltrazione ovvero di copertura per combattere e contrastare fenomeni criminosi quali il traffico di sostanze stupefacenti, la pornografia, il terrorismo internazionale e il traffico di armi. Pertanto, l'articolo 1 attribuisce al procuratore della Repubblica competente la possibilità di disporre di operazioni di infiltrazione per accertare i reati di corruzione, concussione, ricettazione, riciclaggio e reimpiego del prezzo o del profitto relativo ai reati di corruzione e di concussione. Le operazioni di infiltrazione sono svolte dalla polizia giudiziaria. L'articolo 2 elenca i soggetti abilitati a disporre l'esecuzione delle operazioni di infiltrazione (dirigente dell'ufficio della squadra mobile, dirigente della divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) della Polizia di Stato, comandante provinciale o della sezione anticrimine del raggruppamento operativo speciale (ROS) dell'Arma dei carabinieri, comandante provinciale del Corpo della guardia di finanza, comandante del nucleo regionale di polizia tributaria, direttore del centro operativo della direzione investigativa antimafia) che devono essere previamente autorizzati dal procuratore della Repubblica presso il capoluogo del distretto dove devono svolgersi prevalentemente le operazioni di infil-

trazione; tali operazioni possono essere altresì autorizzate qualora, dal controllo incrociato di dati sensibili, risultino sperequazioni tra tenore di vita e reddito apparente del soggetto, oppure in caso di anomalie nelle pratiche patrimoniali, fiscali, tributarie o relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al rilascio di concessioni, di autorizzazioni e di nulla osta da parte della pubblica amministrazione. Il procuratore della Repubblica deve essere costantemente informato a cura del soggetto richiedente l'autorizzazione sulle modalità di esecuzione e sui risultati delle operazioni di infiltrazione, nonché sui soggetti che vi partecipano. Sempre per lo svolgimento delle operazioni, il procuratore della Repubblica può autorizzare la temporanea utilizzazione di beni mobili e immobili e di documenti, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 stabilisce che la consumazione dei reati di corruzione e di concussione si perfeziona anche qualora la richiesta, l'offerta o la promessa di denaro o di al-

tra utilità provenga da un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero da un ausiliare a lui collegato, fatta salva l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. Una disposizione ritenuta necessaria per evitare di vanificare il lavoro svolto dalla polizia giudiziaria in quanto, in mancanza di tale norma, anche se l'attività delittuosa fosse autorizzata da un organo competente, potrebbe verificarsi la fattispecie di cui all'articolo 49 del codice penale. L'articolo 4 prevede la possibilità di ritardare l'esecuzione di provvedimenti di arresto, perquisizione, sequestro, fermo o custodia qualora ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione dei responsabili dei delitti di corruzione, concussione, ricettazione, riciclaggio e reimpiego del prezzo o del profitto di tali reati. L'articolo 5 prevede il reato di violazione della segretezza dell'operazione di infiltrazione. L'articolo 6 prevede la non punibilità per i comportamenti posti in essere dagli ufficiali della polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, nonché dagli ausiliari a essi collegati e coinvolti nell'operazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Operazioni di infiltrazione)

1. Al fine di indagare i reati di concussione, corruzione, ricettazione, riciclaggio e reimpiego del prezzo o del profitto relativo a tali reati, il procuratore della Repubblica competente autorizza le operazioni di infiltrazione di cui al comma 2.

2. Ai fini della presente legge, per operazioni di infiltrazione si intende l'attività di raccolta e di successiva analisi di notizie e di dati dalla cui elaborazione sono ricavate informazioni utili in cui l'identità dell'agente o ufficiale deve rimanere segreta o dissimulata sotto diversa apparenza, tramite operazioni di polizia giudiziaria attuate nell'ambito di indagini relative ai reati di cui al comma 1 volte all'ottenimento di elementi di prova e consistenti:

a) nell'attività di offerta, acquisto, ricezione, sostituzione od occultamento di denaro, di documenti, di beni ovvero di altre utilità o cose che siano oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i reati di cui al comma 1, nonché in azioni che in qualsiasi modo ostacolano l'individuazione della provenienza delle suddette utilità o che ne consentono l'impiego;

b) nell'utilizzo di documenti, identità o indicazioni di copertura, anche al fine di attivare o di entrare in contatto con soggetti o con siti nelle reti di comunicazione;

c) in attività propedeutiche o strumentali alla realizzazione dei reati di corruzione e di concussione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché il rilascio di concessioni, di autorizzazioni e di nulla osta da parte della pubblica ammini-

strazione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 2.

(Procedura)

1. L'esecuzione delle operazioni di infiltrazione, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica presso il capoluogo di distretto nel quale tali operazioni, ovvero la loro parte prevalente, devono essere effettuate, può essere disposta:

a) dal dirigente dell'ufficio della squadra mobile della Polizia di Stato;

b) dal dirigente della divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) della Polizia di Stato;

c) dal comandante del nucleo regionale di polizia tributaria;

d) dal comandante provinciale o dal comandante della sezione anticrimine del raggruppamento operativo speciale (ROS) dell'Arma dei carabinieri;

e) dal comandante provinciale del Corpo della guardia di finanza;

f) dal direttore del centro operativo della direzione investigativa antimafia (DIA).

2. Il medesimo procuratore può autorizzare le operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, qualora, nel corso di attività di indagine, si riscontrino sperequazioni tra il tenore di vita e il reddito di un soggetto o anomalie nelle pratiche patrimoniali, fiscali, tributarie o in quelle relative alla stipula dei contratti e all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), ovvero qualora riceva segnalazioni da parte degli organi competenti.

3. Nelle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 il procuratore della Repubblica competente indica altresì il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del-

l'operazione nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati.

4. Per l'esecuzione delle operazioni di infiltrazione il procuratore della Repubblica competente autorizza l'utilizzo di beni mobili e immobili e di documenti di copertura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 3.

(Consumazione del reato)

1. I reati di corruzione e di concussione si intendono consumati anche qualora la richiesta, l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità provenga da un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero da un ausiliario a lui collegato, autorizzati ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4.

(Ritardo od omissione degli atti di arresto, perquisizione, sequestro, fermo o custodia)

1. Qualora sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o per la cattura dei responsabili dei reati di cui all'articolo 1, gli ufficiali di polizia giudiziaria responsabili dell'operazione di infiltrazione, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono omettere o ritardare gli atti di arresto, perquisizione o sequestro di propria competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, al procuratore della Repubblica competente, che può disporre diversamente. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto al procuratore

della Repubblica entro quarantotto ore dalla ricezione dell'avviso.

2. Il procuratore della Repubblica competente impartisce all'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione di infiltrazione le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, di denaro, di beni mobili, ovvero di altre utilità.

3. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere richieste o impartite anche oralmente; i provvedimenti di arresto, perquisizione, sequestro, fermo o custodia devono comunque essere emessi entro le ventiquattro ore successive all'emanazione delle disposizioni citate.

Art. 5.

(Condizione di segretezza)

1. Chiunque, nel corso di operazioni di infiltrazione, indebitamente rivela o divulga i nomi degli ufficiali di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni medesime o degli ausiliari a loro collegati ovvero con il suo comportamento e operato mette a repentaglio la loro incolumità è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.

Art. 6.

(Cause di non punibilità)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza

che, nell'ambito di operazioni di infiltrazione, pongono in essere le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Nell'ambito delle operazioni di infiltrazione gli ufficiali di cui al comma 1 possono avvalersi di soggetti ausiliari, ai quali si applica la causa di non punibilità di cui al medesimo comma.